

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 7 ottobre 2016, n. 44  
**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:  
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6MW (n. 2  
aerogeneratori) sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "San Carlo";  
un cavidotto interrato AT a 150 KV in Al 1600 mm<sup>2</sup> di lunghezza pari a circa 10.400 m per il collegamen-  
to della SSE Terna denominata "Valle" e la SSE Terna denominata "Piscioli" ubicate rispettivamente nel  
Comune di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG);  
cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di consegna e trasforma-  
zione utente MT/AT;  
n. 1 cabina di consegna e trasformazione utente MT/AT connessa in antenna alla SSE denominata "Piscioli".  
Società Farpower2S.r.l. con sede legale in Corso Trieste, 10 – Roma.**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione entro un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha approvato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza.

Rilevato che:

- la Società Farpower S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 3735 del 30/03/2007, inoltrava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio dell’impianto eolico in oggetto e, in pari data, depositava presso il Settore Ecologia della Regione Puglia richiesta di attivazione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 4937 dell’11/05/2007, trasmetteva documentazione integrativa a corredo dell’istanza, nello specifico le comunicazioni di TERNA SpA, prott. n. 3945 e n. 3946 del 29/03/2007, con le quali si assegnava il punto di connessione alla RTN per l’impianto eolico in oggetto suddiviso in due lotti separati di potenza pari a 57 MVA e 84 MVA; tale soluzione prevedeva il collegamento dell’impianto “in antenna con la sezione a 150 KV della futura stazione elettrica a 380 KV che sarà collegata in entra – esce sulla linea a 380 KV ‘Foggia – Candela’”;
- l’Ufficio Industria Energetica, riscontrata la non esaustività dell’integrazione effettuata, con nota prot. n. 11212 del 31/10/2007, richiedeva alla Società di produrre ulteriore documentazione integrativa ai sensi della D.G.R. n.35/2007, a cui veniva dato riscontro in data 07/12/2007;
- la Società Farpower 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 3314 del 26/03/2008, comunicava il subentro nella titolarità dell’iniziativa a seguito della cessione di ramo d’azienda da parte della Farpower S.r.l.;
- in data 19/12/2008, la Società Farpower2 Srl proponeva, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/1971, ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa all’impianto eolico in oggetto;
- il TAR Bari, con Sentenza n. 1938 del 22/07/2009, dichiarava improcedibile il ricorso sulla scorta della produzione in giudizio da parte della Regione Puglia – Servizio Ecologia della nota prot. n. 14477 del 16/10/2008, per mezzo della quale si comunicava alle Società proponenti impianti eolici sul territorio comunale di Ascoli Satriano la sospensione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale, sino all’approvazione di idoneo PRIE da parte della stessa Amministrazione Comunale;
- nelle more del procedimento autorizzativo interveniva la D.G.R. n.3029/2010 che approvava la “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” mediante procedura telematica, in recepimento del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 15023 del 19/12/2011, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 252 del 28/10/2011 con la quale si disponeva l’assoggettamento dell’impianto eolico alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06.

Detto provvedimento veniva impugnato dalla Società presso il TAR Puglia sede di Bari in data 25/01/2012, il quale, con Ordinanza n. 166 dell'08/03/2012, rigettava il ricorso; la Società Farpower 2 S.r.l., proponeva appello in Consiglio di Stato che, con Ordinanza n. 2787 del 16.07.2012, accoglieva l'appello ai meri fini della sollecita fissazione del merito dinanzi al TAR; quest'ultimo, con Sentenza n. 242 del 19.02.2013, confermava il rigetto già dichiarato con l'Ordinanza n. 166/2012; detta Sentenza n. 242/2013 era oggetto di un ulteriore appello presso il Consiglio di Stato, il quale, con Sentenza n. 4566 del 09.09.2014, lo accoglieva e per l'effetto riformava la Sentenza del TAR impugnata e disponeva l'annullamento della succitata Determinazione della Regione Puglia – Servizio Ecologia n. 252/2011;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5015 del 16/09/2014, inoltrava alla Società richiesta di adeguamento dell'istanza di Autorizzazione Unica alla procedura telematica, ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- la Farpower 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 6182 del 19/11/2014, presentava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi del punto 2.1 della D.G.R. 3029/2010;
- in data 27/11/2014, la proponente depositava ricorso presso il Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla Sentenza del medesimo consesso n. 4566/2014, chiedendo anche l'annullamento della succitata nota prot. n. 5015 del 16/09/2014;
- alla luce della succitata Sentenza n. 4566/2014 ed al fine di provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria sul progetto in questione, l'Ufficio VIA e Vinca della Regione Puglia, con nota prot. n. 345 del 14/01/2015, invitava la Farpower2 S.r.l. a depositare presso lo stesso Ufficio e gli Enti coinvolti nel procedimento, lo studio preliminare ambientale aggiornato, corredato da una relazione sugli impatti cumulativi di cui alla D.G.R. n. 2122/2012, nonché copia del progetto dell'impianto qualora avesse subito variazioni rispetto alla sua originaria configurazione;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 312 del 26/01/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 26/02/2015, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano invitate a partecipare anche le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano anteriormente alla Società Farpower 2 Srl, allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 02/02/2015 la Società proponeva motivi aggiunti al succitato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato al fine dell'impugnazione della nota di indizione della conferenza di servizi prot. n. 312 del 26/01/2015 e della comunicazione del Servizio Ecologia Regionale prot. n. 345 del 14/01/2015;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. AOO\_159/10/02/2015/0000579I, comunicava la necessità del coinvolgimento nel procedimento autorizzativo dell'Ufficio U.N.M.I.G. del Ministero dello Sviluppo Economico, avendo riscontrato un'interferenza nelle opere di rete relative all'elettrodotto di collegamento tra la SSE "Piscioli" e la SSE "Valle"; a tal fine, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. AOO\_159/19/02/2015/0000741U, invitava l'Ufficio U.N.M.I.G. a partecipare alla conferenza di servizi indetta per il giorno 26/02/2015;
- in data 26/02/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Servizio Ecologia Regionale e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
  - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 2467 del 24/02/2015;
  - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Struttura Tecnica Provinciale – prot. n. 4233 del 18/02/2015;
  - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 9666 del 20/02/2015;
  - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – prot. n. 2219 del 24/02/2015;
  - Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive – prot. n. 2550 del 23/02/2015;
  - Ministero Sviluppo Economico – U.N.M.I.G. Napoli del 20/02/2015;

- Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica – prot. n. 1753 del 25/02/2015;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 3491 del 26/02/2015;
- Modulo parere del Servizio Ecologia della Regione Puglia;  
i lavori della conferenza si concludevano con l’invito alla Società ad ottemperare alle richieste di integrazioni documentali formulate da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, dell’Ufficio U.N.M.I.G. e del Servizio Regionale Ecologia; si prendeva atto della necessità da parte della proponente di almeno 30 giorni per il completamento delle predette integrazioni documentali, all’esito delle quali avrebbe inoltrato apposita comunicazione all’Ufficio Energie Rinnovabili ai fini della riattivazione del procedimento; si prendeva atto, inoltre, che non risultavano pervenuti contributi istruttori da parte delle altre Società invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 914 del 02/03/2015, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi; si provvedeva a trasmettere copia del verbale anche all’Ufficio U.N.M.I.G. del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto era stata riscontrata dalla Società Farpower 2 Srl un’interferenza delle opere di rete relative all’elettrodotto di collegamento tra la SSE “Piscioli” e la SSE “Valle” con titoli minerari per idrocarburi;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili acquisiva successivamente i seguenti pareri:
  - Regione Puglia – Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP. – prot. n. 5441 del 03/03/2015;
  - Terna SpA – prot. n. 2146 dell’11/03/2015 e n. 1647 del 24/02/2015;
- la Farpower2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 1407 del 27/03/2015, trasmetteva le proprie controdeduzioni alla nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia depositata in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 26/02/2015, nonché la documentazione integrativa richiesta dal medesimo Servizio regionale;
- la Società, con note acquisite ai prot. n. 1406 del 27/03/2015 – n. 1521 del 31/03/2015 – n. 1531 del 01/04/2015, comunicava di aver ottemperato alla richiesta di documentazione integrativa formulata rispettivamente dall’Ufficio U.N.M.I.G., dall’Autorità di Bacino della Puglia nonché dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1532 del 01/04/2015, chiedeva all’Ufficio Energie Rinnovabili di “sospendere temporaneamente gli incumbenti istruttori relativi alla procedura di asservimento e espropri in attesa del layout definitivo definito dal Servizio Ecologia e Assetto del Territorio”;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2024 del 04/05/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/05/2015 ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, contestualmente, invitava la Società ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza sul portale telematico regionale, alla luce delle eventuali integrazioni richieste dai vari Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano nuovamente invitate a partecipare le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano anteriormente alla Società Farpower2 Srl, allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2384 del 26/05/2015, comunicava che la Conferenza di Servizi indetta per il giorno 28 maggio 2015 era rinviata al giorno 11 giugno 2015 per esigenze di ufficio;
- in data 11/06/2015 si svolgeva la seconda riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Servizio Ecologia Regionale e del Segretariato Regionale per la Puglia e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
  - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 7517 del 28/05/2015;
  - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali – prot. n. 12181 del 20/05/2015;
  - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 30384 del 28/05/2015;
  - Segretariato Regionale per la Puglia – prot. n. 990 del 26/05/2015;

- Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VIA – prot. n. 7682 del 01/06/2015;
- Ministero Sviluppo Economico – U.N.M.I.G. di Napoli – prot. n. 1557 del 04/05/2015;
- Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 4950 del 26/05/2015;
- Comando Marittimo Sud – prot. n. 18623 del 22/05/2015;
- SNAM Rete Gas SpA del 13/05/2015;
- TERNA SpA – prot. n. 7539 del 27/05/2015;
- Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – prot. n. 5832 dell’11/06/2015;  
i lavori della conferenza si concludevano con la presa d’atto che la Società, in data 10/06/2015, aveva depositato una modifica progettuale al layout originario consistente nell’eliminazione di n.7 aerogeneratori e nel contestuale spostamento di n. 23 aerogeneratori. Si rendeva necessaria, pertanto, una rinnovazione dei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ed acquisiti agli atti del procedimento. In particolare si prendeva atto del parere reso in conferenza dal Servizio Ecologia regionale che, alla luce delle predette modifiche progettuali, invitava la Società ad ottemperare a quanto già richiesto con nota prot. n. 7682 del 01/06/2015 nonché comunicava alla stessa proponente la necessità di una nuova valutazione tecnica del progetto rimodulato da parte del Comitato VIA regionale. Infine la Società, avuto riguardo al parere del Servizio Assetto del Territorio regionale, si riservava di comunicare all’Ufficio procedente l’eventuale predisposizione di alcune modifiche progettuali al fine di conformare il progetto a detto parere, all’esito delle quali, la Società avrebbe reso noto la proposta progettuale definitiva da sottoporre ad ulteriore esame da parte della Conferenza di Servizi;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 2705 del 17/06/2015, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- successivamente alla riunione della conferenza di servizi pervenivano i seguenti ulteriori pareri:
  - Regione Puglia - Servizio Foreste – prot. n. 14579 dell’11/06/2015;
  - Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – prot. n. 83834 del 29/06/2015;
  - Regione Puglia - Servizio LL.PP. – Ufficio Espropri - prot. n. 14541 del 12/06/2015;
  - Comando Militare Esercito “Puglia” – prot. n. 14588 del 03/08/2015;
- la Farpower2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 3094 del 10/07/2015, comunicava allo scrivente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte la revoca delle modifiche progettuali proposte in data 10/06/2015 ed il ripristino del progetto originario costituito da n. 47 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 141 MW;
- il Consiglio di Stato – Sezione IV, con Sentenza n. 4082 del 14/07/2015, dichiarava improcedibile il ricorso proposto dalla Società avverso la nota prot. n. 345 del 14/01/2015 dell’Ufficio VIA regionale nonché della nota di convocazione della conferenza di servizi del 26/02/2015, prot. n. 312 del 26/01/2015, per cessata materia del contendere;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 3469 del 17/08/2015, inoltrava lo Studio di Incidenza ambientale in riscontro a quanto richiesto dal Servizio Ecologia regionale con nota prot. n. 7682 del 01/06/2015 e, successivamente, con nota prot. n. 10756 del 30/07/2015;
- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3869 del 30/09/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10/11/2015, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 14081 del 16/10/2015, trasmetteva il parere reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta dell’08/10/2015 in ordine allo studio di incidenza ambientale, da considerarsi quale parere di competenza nella Conferenza di Servizi convocata per il giorno 10/11/2015;
- in data 10/11/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Segretariato Regionale per la Puglia, durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
  - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 15687 del 06/11/2015;
  - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 9289 del 06/10/2015;
  - SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 266 del 10/11/2015;

- ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 64384 del 09/11/2015;
  - Segretariato Regionale per la Puglia – prot. n. 8663 del 09/11/2015;
  - Comando Marittimo Sud – prot. n. 38962 del 09/11/2015;
  - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 10822 del 10/11/2015;
  - Segretariato Regionale MiBACT della Puglia - prott. n. 8663 del 09/11/2015 e n. 8709 del 10/11/2015;
- i lavori della seduta si concludevano con la presa d'atto del parere reso in tale sede dal Segretariato Regionale MiBACT, che ribadiva la propria posizione contraria alla realizzazione dell'intervento già espressa nella riunione dell'11/06/2015 con nota prot. n. 990 del 26/05/2015. Infine, si invitava la Società a voler produrre le integrazioni richieste da parte dell'ARPA Puglia – DAP di Foggia, dell'Autorità di Bacino della Puglia e della SNAM Rete Gas SpA;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 4586 del 12/11/2015, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
  - successivamente alla riunione della conferenza di servizi perveniva il seguente ulteriore parere:
    - TERNA SpA – prot. n. 12798 del 10/11/2015.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA** - nota prot. n. 14081 del 16/10/2015: trasmette, per quanto di competenza, il parere reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta dell'08/10/2015 in esito alla valutazione dello studio di incidenza ambientale:

“Pertanto, alla luce delle considerazioni puntuali riportate nel precedente parere di questo Comitato del 25/05/15, che si considerano qui richiamate, ed in seguito agli approfondimenti riportati nel presente parere, si propone la esclusione della procedura di VIA solamente le turbine identificate dai nn. WTG 13, WTG 14, WTG 17, WTG 35, WTG 40, WTG 43, WTG 44, WTG 45, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni che verranno espresse da parte degli altri Enti in sede di conferenza dei servizi indetta dall'Ufficio Energia in data 10/11/2015. Per gli aerogeneratori WTG 13, WTG 14, WTG 17, WTG 35, WTG 40, WTG 43, WTG 44, WTG 45 valutati favorevolmente, la società proponente è tenuta comunque ad osservare le seguenti prescrizioni:

  - garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
  - assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di “*motion smear*” a danno dell'avifauna e il numero di possibili collisioni con l'impianto;
  - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
  - provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo. La fondazione in particolare dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
  - effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area ed attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione dell'avifauna e delle specie prioritarie. Si richiede che i rapporti di monitoraggio siano consegnati alle amministrazioni regionali e provinciali competenti;
  - in riferimento alla realizzazione di ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (aree agricole, pascolo, ecc.):
    - le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite da tecnici specializzati nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione;
    - la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere,

dovrà essere ripristinata tratto per tratto per struttura, fisionomia ed età;

- per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone dovrà farsi ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico eco-tipico, utilizzando materiale di propagazione autoctono certificato;
- i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione;
- le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate nella struttura e ricostruite;
- prevedere l'uso del radar ai fini di un monitoraggio dei flussi migratori e degli spostamenti dell'avifauna tra la diga Capacciotti ed il fiume Ofanto;
- redigere un dettagliato Piano di Monitoraggio secondo i protocolli esistenti sugli impianti eolici e sulla fauna a livello nazionale, da concordare con le Autorità Competenti (Ufficio Parchi della Regione Puglia ed Arpa); il Piano dovrà riportare anche una procedura operativa di sicurezza che preveda lo spegnimento delle macchine nei periodi di eventuale maggiore flusso migratorio dell'avifauna, precedentemente caratterizzato a mezzo di monitoraggio con radar ed osservazioni in sito nella fase di monitoraggio ante operam.

Si ritiene dunque conclusivamente che il progetto, così come rimodulato, ovvero prioritariamente con la previsione di ridurre il parco macchine, e con l'osservanza di tutte le prescrizioni ivi apposte, non comporti impatti significativi e negativi

- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio** - prot. n. 5832 del 11/06/2015: rappresenta che “Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, si evidenzia che non presentano criticità a livello paesaggistico i soli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 27, 29, 33, 37, 38. Ad ogni buon conto si reputa necessaria l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti:
  - siano effettuate opere di mitigazione sulla cabina di consegna MT con elementi inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;
  - siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
  - piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaio);
  - sia prevista la piantumazione lungo il lato est della strada SP97 (Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello) di un doppio filare di alberi di olivo al fine di limitare la visibilità degli aerogeneratori da realizzare nei tratti di maggiore visibilità degli stessi.

Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo”;
- **Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive** - prot. n. 2550 del 23/02/2015: esprime “nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia** - prot. n. 14579 dell'11/06/2015: comunica che “l'impianto è posto su siti fuori vincolo. Qualche tratta di connessione lambisce aree vincolate (anche in agro di Candela), per esse si raccomandano le prescrizioni di cui al capo II del R.R. n. 9/2015”;
- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali** - prot. n. 12181 del 20/05/2015: rilevato che “l'impianto interferisce con i corsi d'acqua “Marana Capacciotti”, “Marana di

Fontana Cerasa” e “Marana Mele” interessando l’agro del comune di Ascoli Satriano e che le modalità di attraversamento adottate, mediante spingi tubo/toc, non modificano la consistenza e durevolezza delle sponde e soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d’acqua a condizione che:

- la profondità di interrimento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell’alveo;
- nel caso in cui l’attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d’arte, salvo verifiche dell’Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell’alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;
- apposizione sui lati dei corsi d’acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l’atto amministrativo di concessione ha la validità;
- distanza di mt. 20.00 dall’alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell’attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Dall’esame degli atti si è rilevato che i gruppi di produzione (aerogeneratori) non interferiscono con corpi idrici e che le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferiscono con i corsi d’acqua “Marana Capaccioti”, “Marana di Fontana Cerasa” e “Marana Mele”. Tali corso d’acqua sono corsi d’acqua pubblica. Oltre ad essere corsi d’acqua pubblica, in quanto scorrenti in un comprensorio da bonificare, i suddetti corsi d’acqua, hanno avuto sull’intera asta fluviale identificata come «corso d’acqua pubblica», interventi tesi a sistemare il loro corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire.

Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio Nulla Osta propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale”;

- **Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Regionale Espropri** – prot. n. 27472 del 11/11/2015: conferma il parere già reso con nota prot. n. 5441 del 03/03/2015 con la quale comunicava che:

- “a seguito dell’intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/’01, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, depositata il 10.06.2011, le indennità da offrire dovranno essere stimate in base al valore venale di mercato;
- il progetto di cui trattasi dovrà essere corredato da perizia di stima del valore di mercato degli immobili espropriandi e/o asservendi, a dimostrazione del valore unitario che dovrà essere riportato nell’elenco descrittivo;
- occorre, acquisire preliminarmente la certificazione del comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per le aree da espropriare;
- sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l’espropriazione e/o asservimento e/o l’occupazione temporanea sono limitate all’estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;
- il piano deve essere, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l’utilizzo parziale;
- l’esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione degli aerogeneratore dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l’autorizzazione unica”.

Si rileva che la Farpower2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 2551 del 14/07/2016, ha comunicato di aver depositato il progetto definitivo aggiornato a n.2 aerogeneratori sul portale telematico regionale, comprensivo della documentazione relativa alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;

- **Segretariato Regionale per la Puglia** – prot. n. 8709 del 10/11/2015: comunica che “facendo seguito alla nostra nota n. 8663 del 09/11/2015 che per mero errore materiale non conteneva i riferimenti dell’istruttoria tecnica della Soprintendenza BEAP della Basilicata (n. 4600 del 27/05/2015), riporta di seguito le

valutazioni in essa contenute che si uniscono al parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (nota n. 3127 del 04/03/2015). La scrivente preso atto delle valutazioni specialistiche delle Soprintendenze di settore in merito alla tutela di beni paesaggistici e culturali coinvolti dal procedimento in parola, ribadisce il parere negativo già rilasciato in sede di conferenza di servizi del 11/06/2015”;

- **Ministero dello Sviluppo Economico - U.N.M.I.G. di Napoli** – prot. n. 1557 del 04/05/2015: rende noto che “In esito al sopralluogo effettuato in data 24/04/2015, si comunica che, dall’esame delle planimetrie e degli accertamenti effettuati, è risultato che l’impianto e la linea elettrica in oggetto attraversano la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente “Candela” in concessione alla Società ENI SpA senza intralciare attualmente l’attività in corso. Pertanto, per quanto di competenza, di quest’Ufficio, nulla osta alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui trattasi, alla condizione che la Società Farpower2 Srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all’atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959, n. 128 sulle Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore** – prot. n. 83834 del 29/06/2016: “invita codesta società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre quanto di seguito richiesto:
  - attestazione originale di versamento;
  - atto di sottomissione: in originale o in copia con l’indicazione dell’Ispettorato Territoriale del MiSE depositario dell’originale se già prodotto in precedenti occasioni;
  - relazione tecnica: per le linee elettriche dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea o sotterranea), tensioni e frequenza di esercizio, densità massima di corrente d’esercizio, corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media tensione di lunghezza superiore ai 500 metri), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori; nel caso di linee interrate dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento, tipo e dimensione dei pozzetti di ispezione, ubicazione degli eventuali giunti (entro i pozzetti di ispezione o interrati); nel caso di linee aeree dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia dei sostegni unificati, il tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio), gli organi di manovra, gli accessori e il tipo degli eventuali giunti;
  - mappa/corografia (2 copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l’area dell’intervento; tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell’area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo;
  - disegno planimetrico (2 copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l’intero tracciato delle tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione);
  - disegni delle sezioni tipo (2 copie) delle condutture elettriche e delle tubazioni metalliche;
  - progetto di attraversamento (2 copie): per le linee elettriche interrate e le tubature metalliche dovrà contenere i disegni di sezioni e piante delle modalità di attraversamento e parallelismo, sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in materia;
  - dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente sul territorio attestante il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti sull’area interessata dagli elettrodotti/tubature di cui si richiede il Nulla Osta alla costruzione;
  - documentazione grafica di progetto con il tracciato delle linee di TLC: deve contenere il tracciato degli eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti ed interessati dai lavori in oggetto. Tale documentazione potrà essere richiesta al gestore telefonico ovvero prodotta dallo stesso richiedente, qualora sia in

grado di asseverare l'assenza di linee telefoniche interessate dalle linee elettriche, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che "nell'area interessata alla costruzione dell'impianto ubicato in (indicare via, località, Comune, Provincia e l'eventuale denominazione dell'impianto) e delle opere connesse, le cui planimetrie progettuali sono depositate presso codesto Ministero, non sono presenti linee di telecomunicazione" oppure, in caso contrario, "sono presenti n. (indicare il numero di linee di telecomunicazione presenti) linee di telecomunicazione. Le planimetrie progettuali depositate ne documentano i tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallelismo con la linea elettrica di nuova costruzione". Si ricorda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a verifica e che ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto, in caso di falsità o dichiarazione mendace, il soggetto dichiarante è perseguibile penalmente.

- dichiarazione di impegno: nr. 2 originali da redigersi secondo il facsimile contenuto nella procedura indicata dalla Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. 70820 del 04/10/2007";
- **Comando Marittimo Sud** - prot. n. 38962 del 09/11/2015: richiama le determinazioni già assunte con nota prot. n. 10110 del 18/03/2015, ossia:
  - "si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse;
  - si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota";
- **Comando Militare Esercito "Puglia"** – prot. n. 22446 del 03/12/2015: comunica che "questo Comando: - Visti i pareri favorevoli formulati dal 2° FOD e dal 15° Reparto Infrastrutture; - Tenuto conto che l'impianto in questione non ha incidenza né ha interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; - Considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; - Rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI. In considerazione di quanto anzidetto e nel rispetto dei vincoli citati: esprime parere favorevole;
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 7517 del 28/05/2015: ritiene "per quanto di propria competenza e in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione degli aerogeneratori 6 e 38 con le relative piazzole e piste di accesso; ritiene altresì, per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle rimanenti opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Farpower 2 s.r.l., relative all'impianto eolico ubicato nel territorio comunale di Ascoli Satriano in località "San Carlo", con le seguenti prescrizioni:
  1. il centro collettore 1 sia ubicato esternamente alle aree allagabili da piene duecentennali (da definire mediante adeguati studi idraulici) ovvero esternamente alle fasce di tutela di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A.;
  2. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
  3. per le intersezioni 2 e 10 i punti di immersione/emersione della TOC siano esterni alle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.; per l'intersezione F7 i punti di immersione/emersione della

TOC siano esterni alle aree allagabili da eventi di piena duecentennale individuate nello studio idraulico; per l'intersezione 9 la lunghezza del tratto in TOC sia non inferiore a 75 m ovvero la posa sia realizzata sul lato a valle della strada interessata (mantenendo la lunghezza proposta);

4. i tratti di cavidotto ricadenti nelle aree tutelate (artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.) degli impluvi non oggetto di studio idraulico da parte del proponente e degli impluvi relativi alle intersezioni 8 e 11 siano posati con modalità tali da non risentire degli effetti erosivi delle piene duecentennali degli impluvi medesimi;
  5. per le intersezioni di cui all'ultimo punto dei "considerato", vengano applicate le modalità di risoluzione proposte nella documentazione integrativa in coerenza con le indicazioni tecniche ivi riportate, tenendo conto di quanto prescritto ai tre punti precedenti;
  6. le piste di accesso agli aerogeneratori 12-16-19 siano dotate di adeguati manufatti idraulici al fine di mantenere la continuità dei deflussi idraulici locali;
  7. per il tratto di nuova viabilità tra gli aerogeneratori 8 e 9 nonché per il tratto di nuova viabilità per l'accesso all'aerogeneratore 36 i tracciati stradali siano realizzati in modo da evitare intersezioni con il reticolo idrografico e/o con le aree allagabili individuate;
  8. relativamente ai tratti stradali di cui al dodicesimo punto dei "considerato", in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico, vengano previste per la fase di cantiere opere di attraversamento provvisorie che siano commisurate a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori e che siano rimosse alla chiusura dei cantieri ripristinando le morfologie preesistenti; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idraulici che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena duecentennale e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;
- **TERNA SpA** – prot. n. 1647 del 24/02/2015: comunica che "In data 03.11.2014 con lettere prot. TRISPA/P20140012908 e TRISPA/P20140012879 Terna ha trasmesso alla Società FARPOWER 2 Sri le Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMG) relative ai lotti Nord (57 MVA) e Sud (84 MVA) per un totale di 141 MV riportato in oggetto. Tali STMG prevedono per entrambi i lotti in oggetto la connessione in antenna a 150 kV con la futura stazione RTN denominata "Valle" previo realizzazione dei seguenti interventi:
- Stazione RTN 380/150 kV "Deliceto", inserita in entra-esce sulla linea RTN 380 kV "Candela-Foggia" e sulla linea RTN 150 kV "Ascoli Satriano-Melfi Ind.le ;
  - due nuove stazioni RTN in doppia sbarra a 150 kV ("Camerelle" e "Valle");
  - doppio collegamento RTN a 150 kV fra le nuove stazioni ("Deliceto", "Camerelle" e "Valle");
- collegamento in cavo RTN a 150 kV tra la nuova Stazione "Valle" e la stazione RTN a 150 kV denominata "Piscioli", insistente sulla linea RTN 150 kV "Ascoli Satriano-Melfi Ind.le".
- Nelle date 03.11.2014 e 05.11.2014 la Società ha accettato le STMG testé riportate;
- Nella data 10.11.2014 e 11.11.2014 la Società ha trasmesso le documentazione progettuale con le integrazioni progettuali precedentemente richieste da TERNA delle opere RTN di connessione;
- In data 14.11.2014 con lettere, prot. TRISPA/P20120013287 e TRISPA/P20120013288 TERNA ha rilasciato il proprio benestare tecnico di competenza alla documentazione tecnica presentata in accordo della condivisione dello stallo fra i due impianti.
- Ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 si comunica pertanto il ns. parere positivo";
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n.10973 del 11/06/2015: comunica che "questo Ente ha già espresso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 3491 del 26.02.2015 in occasione della conferenza dei servizi tenutasi in pari data. Poiché non risultano notificate a questo Ente variazioni al progetto che richiedono modifiche e/o integrazioni al parere formulato con nota prot. n. 3491 del 26.02.2015, questo Consorzio conferma integralmente il parere già espresso". Nel citato parere il Consorzio rendeva noto che "Per acquisire le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica è stato consultato il portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), come raccomandato nell'avviso di convocazione della conferenza prot.

A00159/26/01/2015/000312; la maggior parte dei files contenenti i documenti progettuali, tuttavia, risultano illeggibili tanto che dall'esame degli stessi non è risultato possibile individuare il tracciato dei cavidotti elettrici di connessione dei singoli aerogeneratori alla stazione elettrica ricevente. Ciò stante questo Consorzio non è in grado al momento di esprimere il parere di competenza e invita formalmente la società proponente ad integrare la documentazione progettuale con un elaborato corografico scala 1:25.000 (possibilmente a colori) con l'esatta ubicazione degli aerogeneratori e dei cavidotti elettrici. Per ogni interferenza dell'elettrodotto con il reticolo idrografico è inoltre necessario produrre:

- individuazione dell'area su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare (e dei sostegni per elettrodotti aerei);
- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per l'elettrodotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo dell'elettrodotto e la posizione dei cippi segnalatori per il cavidotto interrato;
- documentazione fotografica dell'area;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

A tal fine di seguito vengono fornite le indicazioni per la compilazione dei predetti documenti:

- gli attraversamenti di alveo devono essere realizzati previo utilizzo di sonda teleguidata;
- il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo deve essere non inferiore a m.2.00;
- i punti di immersione e di riemersione della perforazione devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10.00+20.00, in relazione all'importanza del corso d'acqua, dai cigli attuali degli alvei e contemporaneamente dai limiti della proprietà demaniale;
- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari a m. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.

Nelle more del ricevimento delle integrazioni innanzi richieste la pratica non può essere evasa e pertanto rimarrà sospesa.

Si rileva che la Farpower2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 1531 del 01/04/2015, comunicava di aver ottemperato alla richiesta di documentazione integrativa formulata da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 3491 del 26/02/2015;

- **ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento Provinciale di Foggia** – prot. n. 64384 del 09/11/2015: comunica che:

"1. Dalla documentazione caricata sul sito istituzionale, relativa al calcolo della gittata massima, risulta presente una relazione "Calcolo traiettoria pala Vestas – Rev13\_ del 09.07.2014" relativa ad uno studio della VESTAS senza specificare il modello specifico di aerogeneratore che si intende installare e con i relativi parametri di funzionamento. Pertanto si precisa che dovendo applicare una relazione matematica, che è funzione dei parametri: altezza mozzo, diametro del rotore, numero massimo di giri al minuto, dell'angolo di lancio, occorre definire marca e modello di aerogeneratore che realmente si intenderà installare. Il suddetto calcolo deve essere effettuato al variare dei parametri sopra indicati, considerando sia il caso di distacco dell'intera pala dal mozzo che il distacco di un frammento di pala (ultimi 5 metri della pala). Inoltre l'andamento della gittata deve essere effettuato al variare dell'angolo di lancio, non soffermandosi solamente al caso di angolo di lancio di 45°. Nel caso in cui, la società proponente voglia considerare più tipologie di aerogeneratori, la stessa dovrà integrare gli elaborati (tra cui in via non esaustiva il calcolo della gittata, campi elettromagnetici, impatto acustico) con le relative valutazioni per ogni tipologia di aerogeneratore proposta. Occorre integrare, ai sensi del punto 7.1 allegato IV del DM 10.09.2010, opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;

2. In base alle considerazioni del punto 1 della presente, occorre fornire una planimetria con la qualificazione della viabilità primaria (strade provinciali e statali) e secondaria (strade comunali) e le distanze

tra questa e gli aerogeneratori nonché una relazione con le relative considerazioni circa il rispetto delle stesse distanze ai sensi del DPR 495/92 e della sicurezza in generale (al fine di evitare possibili incidenti anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM 10-9-2010), tenendo conto della gittata, dell'altezza dell'aerogeneratore e dell'ombra giornaliera proiettata sulle strade;

3. La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale: la "Relazione di impatto acustico - Appendice A" prodotta non riporta gli estremi di iscrizione ad un albo Provinciale/Regionale dei TCAA del redattore. Nel merito della relazione si evidenzia che essa è relativa all'aerogeneratore VESTAS V126 da 3,0 MW con altezza mozzo di 80 m e pertanto, considerata la variabilità delle caratteristiche di emissione acustica in funzione dell'aerogeneratore, considerazioni espresse non possono essere estese ad altre tipologie di aerogeneratori. In ogni caso occorre fornire le caratteristiche emissive della turbina considerata ed in particolare la curva di emissione sonora in funzione della velocità del vento. Non sono specificate le condizioni di direzione e velocità del vento per i quali la valutazione previsionale è stata eseguita. Considerate le caratteristiche specifiche delle sorgenti essa deve essere eseguita, in conformità alla norma UNI TS 11143-7, per tutte le velocità del vento per cui esiste il dato emissivo. Relativamente alla direzione del vento si dovranno considerare le condizioni di sottovento rispetto ai recettori. Non risulta alcuna documentazione di supporto circa l'esclusione dei ricettori presenti nell'area di interesse e non considerati nella Relazione di impatto acustico. Le misure e le valutazioni devono essere riferite al rumore residuo effettivamente misurato (e non calcolato) presso i singoli ricettori. La presentazione dei risultati relativi alle misure fonometriche di fondo deve contenere tutti gli elementi e le informazioni prescritte dal D.M. 16-03-1998. Devono essere indicati tutti i parametri di input utilizzati al fine di permettere la riproducibilità del fenomeno acustico, in particolare devono essere riportati i parametri utilizzati per la valutazione delle attenuazioni previste secondo la norma UNI 9613-2, nonché le statistiche riguardo i venti regnanti (con frequenze di apparizione e relative intensità), Occorre fornire una valutazione preventiva dell'impatto acustico relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla rete elettrica ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
  4. Non risulta uno studio di impatto elettromagnetico riferito alle reali condizioni di esercizio dei componenti che producono inquinamento elettromagnetico. Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8-7-03 e dovranno essere determinate, per i vari componenti dell'impianto (cavidotto, cabine di trasformazione), le fasce di rispetto ai sensi del D.D. 29-5-08 (CEI 106-11 e CEI 106-12) in base alla effettiva portata di corrente e alla reale configurazione geometrica e posa dei conduttori, verificando che all'interno di tali fasce non risultino recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere)";
- **SNAM Rete Gas SpA** – prot. n. 266 del 10/11/2015: comunica che "i fondi interessati dalle Vs. infrastrutture di progetto, sono gravati da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono - tra l'altro - la possibilità per SNAM RG di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazione, l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 20,00 (Venti) dal Metanodotto denominato Massafra/Biccari - 10° Tronco Candela - Deliceto DN 1200 (48") e metri 10,00 (Dieci) dal Metanodotto denominato Candela - Altamura - Tronco 1 - DN 400 (16"), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione. Per quanto sopra, esprimiamo parere di massima favorevole, a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze con le ns. condotte e/o impianti in esercizio e le opere oggetto della Conferenza di Servizi convocata. Pertanto, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, si rende necessario eseguire un picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti, invitando contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto con la

documentazione riportata nell'elenco allegato. Inoltre, al fine di poter valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di ogni sorta all'attività manutentiva e di sorveglianza del metanodotto ivi posato in pressione ed esercizio, Vi invitiamo a dettagliare la suddetta documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio e viabilità, pavimentazioni ecc. - che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse. Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modifiche (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) del D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8). Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Evidenziamo inoltre che, dalla documentazione di cui sopra, si evince la Vs. intenzione di realizzare un elettrodotto in alta tensione a servizio delle Vs. opere; pertanto, sarà Vostra cura inviarci lo studio delle interferenze elettromagnetiche provocate dai cavidotti con Tensioni uguali o superiori a 30 kV, così come espressamente previsto dal D.M. del 17/04/2008 al capitolo 2.6 "Distanze da linee elettriche" e dalla Norma CEI 304-1. Nello specifico, segnaliamo che tale analisi dovrà tener conto delle interferenze con il citato metanodotto, in condizioni di guasto e normale funzionamento della linea inducente, comprensiva del relativo progetto di mitigazione mediante l'impiego di limitatori di tensione, dispositivi di scarica per corrente alternata, scaricatori, inserimenti di giunti, installazioni di messe a terra, ecc., con lo scopo di ottenere valori di tensione/corrente in conformità alla norma CEI 304-1, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali sovrapposizioni degli effetti di più sorgenti. Tale integrazione della documentazione tecnica è indispensabile per poterci permettere di adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall'interferenza tra le Vostre progettate opere ed i nostri impianti in esercizio. Nel caso in cui, dallo studio delle interferenze elettromagnetiche, risulti la necessità di realizzare opere di adeguamento ai nostri impianti, Vi evidenziamo che gli oneri per la realizzazione di quest'ultimi sarà a Vostro totale carico. In tal caso, sarà nostra cura inviarvi il preventivo di spesa relativo ai lavori di nostra competenza. Evidenziamo infine che qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale rilascio di Nulla Osta o eventuale lettera commerciale con esplicitazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell'interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio ivi presenti. Pertanto, finché non sarà presentata l'integrazione richiesta, la presente pratica autorizzativa resterà sospesa;

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF. di Foggia** - prot. n. 9289 del 06/10/2015: comunica che "gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.

In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata.

Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 me) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione del progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.VI. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

Rilevato altresì che:

- alla luce del dissenso espresso dal Segretariato Regionale per la Puglia con nota prot. n. 990 del 26/05/2015, successivamente ribadito con note prott. n. 8663 del 09/11/2015 e n. 8709 del 10/11/2015, il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5320 del 22/12/2015, provvedeva alla rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater della L. n.241/90; nella medesima nota, alla quale si allegava l'elenco di tutti i pareri confluiti nella Conferenza di Servizi, si evidenziava che nella seduta del 10/11/2015 era stato acquisito agli atti il parere sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA reso dall'Ufficio VIA e VINCA della Regione Puglia, prot. n. 14081 del 16/10/2015, che aveva proposto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale delle torri identificate dai nn. WTG 13, WTG 14, WTG 17, WTG 35, WTG 40, WTG 43, WTG 44, WTG 45; parimenti, si rilevava che risultava acquisito agli atti il parere definitivo del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 5382 dell'11/06/2015, che aveva espresso una valutazione positiva con prescrizioni ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento limitatamente agli aerogeneratori identificati dai nn. WTG 2, WTG 3, WTG 4, WTG 8, WTG 10, WTG 11, WTG 13, WTG 15, WTG 17, WTG 18, WTG 24, WTG 27, WTG 29, WTG 33, WTG 37, WTG 38. Per l'effetto di quanto sopra riportato, ne discendeva la conseguenza che, permanendo comunque il parere negativo del Segretariato Regionale per la Puglia del MICTACT sull'intero parco eolico, solo 2 aerogeneratori (WTG 13 e WTG 17) dei 47 proposti risultavano essere stati valutati positivamente dai preposti Servizi regionali, ovvero il Servizio Ecologia ed il Servizio Assetto del Territorio;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA), con nota prot. n. 32782 del 30/12/2015, comunicava a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Autorizzazione Unica l'indizione di una riunione istruttoria per il giorno 28 gennaio 2016, successivamente rinviata al 04/02/2016;
- il DICA, con nota prot. n. 3435 del 19/02/2016, trasmetteva a tutte le Amministrazioni coinvolte il verbale della riunione di coordinamento tenutasi in data 04/02/2016;
- la Sezione Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 1393 del 12/04/2016, riscontrava la richiesta di approfondimenti istruttori richiesti dal DICA con nota prot. n. 7511 del 07/04/2016;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota prot. n. 10190 del 18/05/2016, rendeva noto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10/05/2016 aveva deliberato di prendere atto dell'avvenuto superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi limitatamente a due degli aerogeneratori (torri n. 13 e 17) rispetto ai 47 previsti in progetto, essendo venute meno le ragioni della posizione sfavorevole in precedenza espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e pertanto di non procedere all'esame della questione;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2050 del 26/05/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di aver preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10/05/2016, pertanto invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato;
- in data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto dalla Società Farpower2 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Ascoli Satriano ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 30 settembre 2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018583.

Rilevato infine che:

- la Società, in data 11/02/2015, richiedeva l'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2549 del 13/07/2016, trasmetteva ai Comuni di Ascoli Satriano e di Candela l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" da pubblicare sui rispettivi albi pretori ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il quale non pervenivano osservazioni.

La Società Farpower2 S.r.l, con sede legale in Corso Trieste n. 10 - Cod. Fisc./P.IVA n. 09741611009, con note acquisite al prot. n. 2551 del 14/07/2016 e prott. n. 3417 e n. 3418 del 28/09/2016, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi ed alla succitata delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la quale il progettista attesti la conformità del progetto definitivo, di cui al punto precedente, a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- dichiarazione di impegno a presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori il Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione di Atto Notorio;
- attestazione di avvenuto pagamento degli oneri per il monitoraggio, ai sensi del par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007.

La Società Farpower2 S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché a trasmettere a mezzo pec gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Farpower2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 26 settembre 2016 dalla Società Farpower2 S.r.l.;

### PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/05/2016, notificata con nota prot. n. 10190 del 18/05/2016, che a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella citata deliberazione, deliberava "di prendere atto dell'avvenuto superamento del dissenso, in merito al procedimento per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 141 MW (n. 47 aerogeneratori) e delle relative opere di connessione ed infrastrutture necessarie per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "San Carlo", nel rispetto della prescrizione sopra richiamata, consistente nella riduzione a due aerogeneratori (torri n. 13 e 17), nonché delle prescrizioni impartite dalle competenti amministrazioni in conferenza di servizi e, di conseguenza, di non procedere all'esame della questione";
- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

### DETERMINA

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

#### ART. 2)

Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/05/2016, notificata con nota prot. n. 10190 del 18/05/2016, rilasciando l'Autorizzazione Unica alla Società Farpower2 S.r.l, con sede legale in Corso Trieste n. 10 - Cod. Fisc./P.IVA n. 09741611009 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **6 MW (n.2 aerogeneratore)** sito nel Comune di **Ascoli Satriano** (FG) in località "San Carlo":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss - Boaga (Fuso Est)	
	E	N
3	2578075	4556683
17	2577812	4556023

- un cavidotto interrato AT a 150 KV in Al 1600 mm<sup>2</sup> di lunghezza pari a circa 10.400 m per il collegamento della SSE Terna denominata "Valle" e la SSE Terna denominata "Piscioli" ubicate rispettivamente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG);
- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di consegna e trasformazione utente MT/AT;
- n. 1 cabina di consegna e trasformazione utente MT/AT connessa in antenna alla SSE denominata "Piscioli".

### ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

### ART. 4)

La Società Farpower2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo è tenuta ad assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

### ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater commi 1 e 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai fini della piena conoscenza, provvederà alla trasmissione

della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

**ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 32 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
F.to Carmela IADARESTA